



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAN e CECCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 aprile 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il Metropolita della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, sua Eminenza reverendissima Gennadios Zervos, firmarono l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, presieduta dal professor Pizzetti, composta da rappresentanti dei Ministeri (nelle attuali denominazioni) dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, e della salute, ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale. Esso è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse che si è rivelato adattabile alle esigenze delle altre confessioni. La Commissione ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il 21 febbraio 2007 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Enrico Letta, ed il rappresentate dell'ente siglarono il nuovo testo dell'intesa, sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri del successivo 7 marzo, che approvò il testo finale e ne autorizzò la firma. Il 4 aprile 2007, il Presidente del Consiglio *pro tempore* onorevole Romano Prodi ed il Metropolita della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridio-

nale, sua Eminenza reverendissima Gennadios Zervos firmarono l'intesa. Contemporaneamente, furono firmati i nuovi testi delle intese con l'Unione buddhista italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, tre nuove intese con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa apostolica in Italia e l'Unione induista Italiana, e modifiche a due intese già approvate con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese e la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno.

Con la firma di queste intese, si è fatto un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

La Chiesa ortodossa è la Chiesa cristiana che riconosce il primato d'onore al Patriarca ecumenico di Costantinopoli e si ritiene custode dell'originale cristianità. Benché si sia soliti individuare nel 1054 il momento dello scisma tra il cattolicesimo e l'ortodossia, si è trattato di un lungo processo che si è articolato in eventi occorsi prima e dopo quell'anno lungo linee dottrinali, teologiche, linguistiche, politiche e geografiche, a partire da dispute sull'autorità papale e sulla processione dello Spirito Santo. Nel suo complesso, l'Ortodossia vanta 250 milioni di fedeli, tra Oriente e Occidente.

La Chiesa ortodossa è una chiesa da sempre presente nella Penisola italiana e nelle sue isole. Di grande importanza furono le celebri diocesi e monasteri del Patriarcato ecu-

menico di Costantinopoli - Nuova Roma in Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Il numero dei greco-ortodossi in queste diocesi è diminuito dopo la conquista normanna di tali regioni (XI-XII secolo). Tuttavia la presenza della Chiesa ortodossa in queste regioni, senza attività ecclesiastiche e organizzazioni di grande rilievo, è testimoniata fino alla metà del XVII secolo.

Con le massicce immigrazioni causate dalle conquiste ottomane nell'Oriente ortodosso, il numero dei greco-ortodossi in Italia aumentò. Essi provenivano dal Peloponneso, dall'Epiro, da Cipro, da Creta, dalle isole dei mari Ionio ed Egeo e da altre località e si concentrarono principalmente in Calabria, Sicilia e Basilicata, ma giunsero numerosi anche a Napoli, Barletta, Brindisi, Lecce, Livorno, Pisa, Venezia, Trieste, Genova, Ancona, raggiungendo anche la Corsica, Pola, Fiume e Zara. Accoglienza particolarmente favorevole fu loro riservata nelle città di Venezia, Napoli, Trieste, Livorno e Barletta. In questo clima positivo i greco-ortodossi contribuirono non poco allo sviluppo economico e culturale delle regioni che li ospitavano, lasciando in esse indelebili segni della loro presenza ed attività creativa. Seguendo la fede ortodossa e la tradizione greco-ortodossa essi si sono organizzati in confraternite ecclesiastiche, in comunità con proprie chiese e cappelle, edificando scuole, cimiteri ed ospedali, riconosciuti giuridicamente dalle autorità locali, le quali concedevano a tali strutture particolari privilegi. Il Patriarcato ecumenico ha seguito da vicino i problemi e le difficoltà delle confraternite e delle comunità greco-ortodosse in Italia inviando loro sacerdoti e maestri di grande valore. Il suo profondo interessamento si evidenziò pure con la nomina di un arcivescovo-metropolita: il Metropolita di Filadelfia, che ebbe la sua sede episcopale a Venezia, presso lo storico Campo dei Greci, dal 1573 al 1790.

Nel corso del XIX secolo il numero dei cristiani ortodossi in Italia diminuì a causa della graduale assimilazione dei greco-orto-

dossi alla Chiesa romano-cattolica, principalmente attraverso l'uniatismo e i matrimoni misti, e della loro migrazione verso nuovi centri della diaspora greco-ortodossa nell'Europa centrale e orientale e in Egitto. Dopo la seconda Guerra Mondiale, la tendenza si inverte per cui il numero dei greco-ortodossi comincia a crescere. Essi provengono soprattutto dal Dodecaneso e dall'Epiro, ma anche dall'Africa (Etiopia, Libia, Egitto) e da altre località del territorio di tradizione greco-ortodossa. A questi si sono recentemente aggiunti i numerosi studenti greci iscritti nelle università italiane. Dagli inizi del secolo le comunità ortodosse hanno ricominciato ad organizzarsi in compatte strutture ecclesiastiche. Inizialmente esse facevano parte dell'Arcidiocesi di Tiatira e di Gran Bretagna (1922-1963) e, in seguito, dell'Esarcato dell'Arcidiocesi di Austria-Ungheria (1963-1991). Negli ultimi decenni, infine, con l'arrivo in Italia di un gran numero di immigrati dall'Europa orientale, si è arrivati a una presenza di cristiani ortodossi calcolabile in un milione e mezzo di persone. Per le loro necessità, con il primo atto canonico ufficiale del Patriarca ecumenico Bartholomaios I è stata fondata la Sacra arcidiocesi d'Italia che risiede nello storico Campo dei Greci a Venezia. Scopo dell'Arcidiocesi è di provvedere alla cura spirituale degli ortodossi che si trovano in Italia creando parrocchie, chiese, monasteri, enti ed associazioni, scuole per l'educazione del clero e l'istruzione religiosa. Inoltre essa promuove il dialogo con tutte le chiese e confessioni cristiane presenti in Italia al fine di promuovere la reciproca conoscenza, il rispetto e la riconciliazione tra tutti i cristiani.

La Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale ha ottenuto con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998 il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della legge, 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il 26 agosto 1996 il vescovo Gennadios è stato eletto Arcivescovo metropolita d'Italia, prendendo possesso dell'eminente Arcidiocesi italiana il 27 ottobre dello stesso anno.

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 regola i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, sulla base dell'allegata intesa.

L'articolo 2 contiene norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione, riconosce l'autonomia della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e negli atti disciplinari e spirituali.

Tale disposizione appare significativa in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti «culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929 e relative norme di attuazione di cui al regio decreto n. 289 del 1930), non più applicabile alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale dalla data di entrata in vigore della legge, prevede invece approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 3 riconosce le prerogative dei ministri di culto. Prevede, in caso di ripristino del servizio militare obbligatorio, il diritto all'assegnazione, su richiesta degli interessati, al servizio civile ovvero in attività di protezione e assistenza civile.

Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, se impegnati nel servizio militare o se detenuti in istituti penitenziari (articoli da 4 a 6).

All'articolo 7, in tema di istruzione la Repubblica italiana, come è già avvenuto con le confessioni che hanno concluso un'intesa, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. La Repubblica riconosce altresì alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. Viene altresì riconosciuto, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire liberamente scuole e istituti di educazione (articolo 8).

L'articolo 9, analogamente a quanto previsto da altre intese, disciplina il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.

Conformemente a quanto previsto per le festività religiose di altre confessioni che hanno concluso un'intesa con lo Stato, l'articolo 10 disciplina il diritto ad osservare otto festività religiose nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 11 tratta delle prerogative degli edifici di culto e il 12 del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 13 tratta delle richieste di emittenti radiotelevisive associate alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.

Con gli articoli da 14 a 19 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti della confessione religiosa. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o di beneficenza, il mutamento degli enti stessi, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il loro regime tributario.

Con gli articoli 20 e 21 viene esteso alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale e degli organismi da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto ed alle attività di religione e di culto. Dallo stesso periodo è consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, inclusa la quota relativa alle scelte non espresse, destinata ad interventi culturali, sociali ed umani-

tari anche a favore di Paesi stranieri, assistenziali e di sostegno al culto. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

La Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in base agli articoli 23 e 24, dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Arcidiocesi stessa.

L'articolo 25 stabilisce che, con la data di entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale)

1. I rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, di seguito denominata «Arcidiocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3.

(Ministri di culto)

1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.

2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.

4. I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9, l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Art. 4.

(Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

Art. 5.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 3.

2. L'accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma è libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 6.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi è assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Arcidiocesi trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visi-

tare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 7.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico prevede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste

provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività s'inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi.

Art. 8.

(Istruzione scolastica ortodossa)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 9.

(Matrimonio)

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che

nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10.

(Festività)

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è

assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato santo, Domenica della santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Il Venerdì santo e nelle ricorrenze indicate nel comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

(Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Art. 12.

(Patrimonio artistico e culturale)

1. La Repubblica e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

Art. 13.

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 14.

(Riconoscimento di enti ortodossi)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998, e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica (Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; Comunità Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888),

possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti, quali diocesi, decanati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.

2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Art. 15.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza,

istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16.

(Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)

1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

2. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 17.

(Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 18.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 19.

(Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art. 20.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.

Art. 21.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi è indicata con la denomina-

zione «Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.

5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dall'articolo 20 e dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell'interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

(Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Arcidiocesi provvede altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.

Art. 24.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25.

(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24

giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

**INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA
MERIDIONALE**

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (di seguito denominata Arcidiocesi),

CONSIDERATO

che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità;

che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;

che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;

che la Costituzione garantisce, inoltre, l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;

che l'Arcidiocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico;

che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;

che l'Arcidiocesi, fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quale erede storica delle antiche metropoli istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio è organizzata secondo le norme del proprio statuto;

riconoscono l'opportunità di addivenire alla presente intesa e

CONVENGONO

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Arcidiocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.

Articolo 1 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 2 (Ministri di culto)

1. I chierici dell'Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.
2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell'Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile.
4. I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 l'Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Articolo 3 (Assistenza spirituale ai militari)

1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

Articolo 4

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 2.

2. L'accesso di tali ministri di culto alle predette strutture è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 5

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi è assicurata dai ministri di culto designati dall'Arcidiocesi.

2. A tale fine l'Arcidiocesi trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell'Arcidiocesi, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell'Arcidiocesi competente per territorio.

4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 6
(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potestà su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico prevede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Arcidiocesi, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività s'inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'Arcidiocesi con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivati dall'applicazione del comma 4 sono a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 7
(Istruzione scolastica ortodossa)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 8
(Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al predetto ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 9 (Festività)

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Il Venerdì Santo e nelle ricorrenze indicate nel comma precedente si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10 (Edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11

(Patrimonio artistico e culturale)

1. La Repubblica italiana e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

Articolo 12

(Emittenti radiotelevisive)

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 13

(Riconoscimento di enti ortodossi)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998 e degli altri enti ortodossi forniti di personalità giuridica (*Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia*, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850; *Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli*, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2; *Comunità Greco-Orientale di Trieste*, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti (diocesi, decanati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri, confraternite), costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso.

3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Articolo 14 (Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15 (Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)

1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.

2. Gli enti dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 16 (Gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi)

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 17 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18 (Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo 19 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.

Articolo 20 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità

previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi è indicata con la denominazione "*Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale*".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Arcidiocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.

5. L'Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
- b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
- c) gli interventi operati per altre finalità previste dall'articolo 19 e dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21 (Assegni ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Arcidiocesi provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Arcidiocesi provvede altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22
(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.

Articolo 23
(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 24
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 25
(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 26
(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma 4 aprile 2007

Firmato

Il Metropolita della Sacra Arcidiocesi
Ortodossa d'Italia ed Esarcato
per l'Europa Meridionale
Sua Eminenza Rev.ma Gennadios Zervos

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Romano Prodi

